SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 53**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 4 marzo 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Belmonte Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Belmonte Calabro (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, compreso il sindaco e quattro assessori municipali, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 5126/13.1/Gab del 6 dicembre 1990 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Belmonte Calabro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Osvaldo Caccuri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Belmonte Calabro (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da tempo una grave situazione di crisi per contrasti sorti nella maggioranza.

Tale crisi è sfociata, dapprima, nelle dimissioni rassegnate da otto consiglieri tra i quali il sindaco e parte della giunta, delle quali il consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 55 del 14 novembre 1990, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo - sezione di Cosenza, nella seduta del 20 novembre successivo e, da ultimo, nelle dimissioni rassegnate da altri quattro consiglieri di cui la giunta municipale ha preso atto con deliberazione n. 343 del 23 novembre 1990, anch'essa esaminata senza rilievi dall'organo di controllo nella seduta del 3 dicembre 1990.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belmonte Calabro (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Osvaldo Caccuri.

Roma, 28 gennaio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 825/Gab del 7 gennaio 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonino De Marco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 2 agosto 1987, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri sui trenta assegnati per legge, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 32 del 30 novembre 1990, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo nella seduta del 27 dicembre 1990.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonino De Marco.

Roma, 28 gennaio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Bogogno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Bogogno (Novara), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Novara n.6708/13.4/Gab del 30 novembre 1990 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bogogno (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Luciano Brunetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bogogno (Novara) - al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 59 del 20 novembre 1990, dichiarata immediatamente esecutiva ai termini dell'art. 47, ultimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Novara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 42, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bogogno (Novara) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Luciano Brunetti.

Roma, 28 gennaio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Pattada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Pattada (Sassari), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Sassari n. 3189/13-1/Gab del 3 gennaio 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pattada (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Galaffu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pattada (Sassari) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri.

In precedenza, peraltro (in data 4 dicembre 1990), cinque assessori su sei avevano rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta costituita da una coalizione tra D.C., P.C.I., P.S. d'Az., e con all'opposizione dissidenti D.C. e indipendenti.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pattada (Sassari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianfranco Galuffu.

Roma, 4 febbraio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Carlopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento della legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Considerato, altresì, che a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 e n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 2413/Gab del 4 dicembre 1990 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 4 ottobre 1990, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 18, 30 ottobre e 30 novembre 1990 risultavano infruttuose.

In quest'ultima seduta, altresì, lo stesso consiglio ha preso atto delle dimissioni presentate in data 7 novembre 1990 da otto dei quindici consiglieri assegnati al comune per legge.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificate le ipotesi previste dal comma 1, lettera *b)*, n. 1 e n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consessò, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 4 febbraio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccabernarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Roccabernarda (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 37/Gab dell'11 gennaio 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccabernarda (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giacomo Barillari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccabernarda (Catanzaro) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 105 del 20 dicembre 1990, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo nella seduta del 4 gennaio 1991.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccabernarda (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giacomo Barillari.

Roma, 4 febbraio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 19 febbraio 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 dicembre 1978 concernente il regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti);

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1978, numero 4668-*bis* (Regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio);

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1982 (Modificazioni al regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio), integrato con successivo decreto ministeriale 19 giugno 1989;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al succitato decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5, punto 1), del decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, è così modificato:

«1) al personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali, nonché della IX e VIII qualifica funzionale del Ministero degli affari esteri proveniente dalle ex carriere direttive».

Art. 2.

L'art. 5, punto *a)*, del decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, è così modificato:

«*a*) anche al personale delle qualifiche funzionali il quale debba, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, essere notificato alle autorità del Paese in cui presta servizio, qualora la notifica stessa non sia accolta dalle autorità del Paese di accreditamento se non accompagnata dal possesso del passaporto diplomatico;».

Art. 3.

Successivamente al punto 3) dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, è aggiunta una ulteriore disposizione:

«4) per periodi non superiori ad un anno: agli esperti della cooperazione allo sviluppo assunti a tempo determinato con contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 12, punto 3), e 16, punto *e*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora debbano recarsi per esigenze di servizio in missione all'estero.».

Art. 4.

L'art. 8, quarto comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, è così modificato:

«Il passaporto di servizio è rilasciato ai figli minori a carico del personale del Ministero degli affari esteri destinato a prestare servizio continuativo all'estero e del personale di cui ai punti 2), 3) ed *a)* dell'art. 5. Ai figli a carico ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n. 18, del personale indicato nell'art. 5 ai punti 1), 2) e 3) del primo comma e al secondo comma può essere rilasciato il passaporto diplomatico qualora essi debbano essere iscritti nella lista diplomatica e le autorità locali richiedano il predetto passaporto per procedere all'iscrizione stessa o qualora il genitore presso cui debbano recarsi presti servizio in determinati Paesi indicati dal Ministero nei quali le condizioni locali giustifichino il rilascio del passaporto stesso.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro: DE MICHELIS

91A1046

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 febbraio 1991.

Istituzione del primo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, secondo comma, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1985, n. 428, relativo all'articolazione organizzativa delle direzioni provinciali del Tesoro in circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985 relativo all'emanazione delle norme concernenti l'organizzazione delle circoscrizioni territoriali e quelle occorrenti per le opportune modifiche all'assetto organizzativo delle direzioni provinciali del Tesoro interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988 con il quale sono state organizzate in circoscrizioni territoriali le direzioni provinciali del Tesoro di Roma, Milano, Napoli e Torino;

Visto l'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1988;

Attesa l'opportunità di suddividere gli ambiti territoriali del comune ove saranno insediati gli istituendi uffici circoscrizionali e della provincia di Roma in quattro zone (Nord-Est, Sud-Est, Nord-Ovest, Sud-Ovest);

Valutata la necessità di procedere alla riduzione da cinque a quattro del numero delle divisioni nelle quali sono organizzati i servizi della direzione provinciale del Tesoro di Roma, contestualmente alla istituzione del primo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1991 è istituito il primo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma (Roma Nord-Est), con sede in via Spegazzini.

La competenza territoriale del suddetto ufficio è così determinata:

Comune di Roma:

Circoscrizioni comunali II, III, IV e V.

Frazioni del comune di Roma:

Lunghezza e San Vittorino.

Comuni della provincia:

Affile - Agosta - Anticoli Corrado - Arcinazzo Romano - Arsoli - Bellegra - Camerata Nuova - Canterano - Capranica Prenestina - Casape - Castel Madama - Cerreto Laziale - Cervara di Roma - Ciciliano - Cineto Romano - Gallicano nel Lazio - Gerano - Guidonia Montecelio - Ienne - Licenza - Mandela - Marano Equo - Marcellina - Mentana - Monteflavio - Montelibretti - Monterotondo - Montorio Romano - Moricone - Nerola - Palombara Sabina - Percile - Pisoniano - Poli - Riofreddo - Rocca Canterano - Rocca Santo Stefano - Roccagiovine - Roviano - Sambuci - San Gregorio di Sassola - San Polo dei Cavalieri - San Vito Romano - Sant'Angelo Romano - Saracinesco - Subiaco - Tivoli - Vallepietra - Vallinfreda - Vicovaro - Vivaro Romano.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1991 il numero delle divisioni operanti presso la direzione provinciale del Tesoro di Roma viene rideterminato in quattro. Da tale data, alla gestione delle pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza provvederà la divisione che attende ai servizi delle pensioni di guerra ed assegni congeneri e delle pensioni pagabili all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A1067

DECRETO 23 febbraio 1991.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13,125%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 25,125 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

91A1045

DECRETO 27 febbraio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di marzo 1991, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernenti interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,80 per cento il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di marzo 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,90 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,90 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dall'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di marzo 1991 è pari al 14,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A1039

DECRETO 27 febbraio 1991.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre marzo-aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfetaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,50% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre gennaio-febbraio 1991, nella misura del 12,60, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfetaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 13,55%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfetaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre marzo-aprile 1991, nelle seguenti misure:

14,10% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfetaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

14,50% annuo posticipato, di cui 1,50% a titolo di maggiorazione forfetaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A1040

DECRETO 27 febbraio 1991.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre marzo-aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfetaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1991 è stato determinato nella misura del 13,55 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfetaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1991 è determinato nella misura del 14,50 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfetaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A1041

DECRETO 27 febbraio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1991, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302;

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata la maggiorazione forfetaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre marzo-aprile 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,10%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre marzo-aprile 1991, al 13,10%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfetaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1991, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 14,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A1042

DECRETO 27 febbraio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1991, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata nella misura dell'1%, per l'anno 1991, la maggiorazione forfetaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre marzo-aprile 1991, è pari al 13,10% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 13,45% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre marzo-aprile 1991, al:

a) 13,10% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 13,45% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfetaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1991, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 14,10% per le operazioni di cui al punto *a);*

2) 14,45% per le operazioni di cui al punto *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A1043

DECRETO 27 febbraio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1991, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata, per l'anno 1991, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre marzo-aprile 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,55%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre marzo-aprile 1991, al 13,55%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1991 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati nel 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,85% per le operazioni di cui al punto *a);*

2) al 15,35% per le operazioini di cui al punto *b);*

3) al 15,45% per le operazioini di cui al punto *c).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A1044

DECRETO 27 febbraio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1991, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1991, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre marzo-aprile 1991 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,90% per il bimestre marzo-aprile 1991.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1991 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati nell'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,85% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,35% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,65% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

91A1068

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 gennaio 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 11 settembre 1989, 13 settembre 1989, 14 settembre 1989, 22 novembre 1989, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 923593 del 6 ottobre 1989, n. 923595 del 6 ottobre 1989, n. 924211 del 15 novembre 1989, n. 020569 del 20 febbraio 1990, n. 021968 del 29 maggio 1990, con le quali l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicura-

zioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) tariffa 22RIV TB 0% - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffa 22CRIV TB 0% - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 10);

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa 22RIV TB 3% - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), sostitutiva della analoga tariffa 22RIV TB già approvata con decreto ministeriale del 2 aprile 1986;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa 22CRIV TB 3% - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), sostitutiva della analoga tariffa 22CRIV TB approvata con decreto ministeriale del 2 aprile 1986. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 14);

17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);

18) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui ai punti 12) e 16), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

19) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui ai punti 10) e 14), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

20) condizioni di applicazione per assicurati di sesso femminile da utilizzare per contratti emessi in tariffe 22C-TB (0%, 3%) - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, e 22-TB (0%, 3%) - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza;

21) tariffa 54R RIV (DIP): assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico puro con controassicurazione da utilizzare esclusivamente a favore dei dipendenti della Aurora assicurazioni S.p.a., degli ex dipendenti in quiescenza e degli agenti monomandatari della società stessa, nonché dei dipendenti della società controllata Agricoltura assicurazioni;

22) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1). La clausola di rivalutazione adottata per l'adeguamento annuale della prestazione garantita è quella dell'analoga tariffa 54R RIV approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1049

DECRETO 15 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 4 agosto 1989 e 3 maggio 1990, presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 924182 del 15 novembre 1989, n. 022499 del 19 luglio 1990 e n. 021968 del 29 maggio 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazione sulla vita, con sede in Trento:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;

11) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidità permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulate a favore dei dipendenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 2).

Le condizioni di cui ai predetti punti 10) e 11) sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale del 26 maggio 1987.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1050

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 dicembre 1989.

Concessione di finanziamenti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la redazione dei piani di bonifica di aree inquinate.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361;

Visto l'art. 9-*ter* della legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1989 relativo, tra l'altro, alle modalità di concessione di un contributo alle regioni per la redazione dei piani di bonifica di aree inquinate, ed in particolare l'allegato *B* allo stesso decreto che ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma stanziata;

Vista l'istruttoria effettuata dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 15 della legge n. 41/86 sulle richieste di contributi presentate;

Considerato che le proposte formulate dalla citata commissione sono meritevoli di approvazione con le relative prescrizioni;

Ritenuta, altresì, l'esigenza di definire le attività di controllo e di verifica dello stato di avanzamento lavori e le modalità per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'allegato elenco per gli importi e con le osservazioni e prescrizioni a fianco di ciascuno indicate.

Art. 2.

1. È autorizzata l'erogazione a favore dei soggetti proponenti di una quota pari al 50 per cento dell'importo del finanziamento concesso.

2. Il proponente comunicherà al Ministero dell'ambiente - Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale - Piazza Venezia, 11 - Roma, l'avvenuto inizio dei lavori e documenterà il rispetto e l'adempimento delle prescrizioni, ove formulate.

3. Il Ministero dell'ambiente, sulla base delle determinazioni della commissione di vigilanza di cui al successivo art. 3, provvederà al trasferimento della residua quota del finanziamento anche mediante distinte erogazioni, in relazione all'effettivo sviluppo dei singoli interventi.

Art. 3.

La regolare programmazione ed esecuzione delle attività è sottoposta al controllo di una apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di elevata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 4.

La commissione, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui all'art. 1, esprimendo in proposito specifico parere ai fini della determinazione degli ulteriori importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle medesime;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività.

Art. 5.

La commissione trasmette le risultanze delle attività di vigilanza, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministero dell'ambiente.

Il soggetto esecutore delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 6.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50 per cento del finanziamento stesso e verranno proporzionalmente dedotti a valere sulle singole erogazioni disposte a favore del soggetto beneficiario.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 1 è assunto l'impegno di lire 10.632,40 milioni a carico del cap. 7702 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, residui 1988.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per il visto e la conseguente registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 4

ALLEGATO

PIANI DI BONIFICA FINANZIATI

Prescrizione generale: piani da formulare con i criteri del decreto ministeriale 16 maggio 1989
(Art. 5, comma 1, legge n. 441/87; decreto ministeriale 16 maggio 1989)

N.ro prog.	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Realizzatore i	Esecutore i	Finanz. concesso (*)	Prescrizioni
4	Regione Abruzzo	Redazione del piano di bonifica della regione Abruzzo	Regione Abruzzo Ass. Ecologia	Dagh Watson S p.a.	473.73	
3	Regione Basilicata	Piano di bonifica aree inquinate della regione Basilicata	Italimpianti	Italimpianti	443.16	Assunzione responsabilità da parte della regione Attivazione delle fasi *c)* e *d)* del D.M.
6	Regione Calabria	P. bonif. con part. riferimento ad aree inquinate da discar. incontrollate	Regione Calabria	Ate Ecoteam	534.80	
19	Regione Campania	Red. piano di bonifica delle aree contaminate della Campania	Regione Campania	Regione Campania	655.10	Indicazione esecutori
14	Regione Emilia-Romagna	Compl. e aggiorn. piano di bonifica delle aree contaminate	Regione Emilia-Romagna	Idroser S.p.a.	653.67	
15	Regione Friuli-Venezia Giulia	Redazione piano. Realizz. fase conoscitiva e primo programma di interventi urgenti	Regione Friuli-Venezia Giulia	Intercons International Consulting S.r.l.	449.80	Attivazione della fase *d)* del D.M.
20	Regione Lazio	P. bonif. aree regionali del Lazio inq. da RSU, speciali, RTN	Regione Lazio Assess. lavori pubblici	Regione Lazio	660.80	Il tempo di realizz. non deve essere sup. a 6 mesi. Indicaz. dell'ulteriore fonte per la totale copertura finanziaria. Indicazione esecutori
13	Regione Liguria	Integr. e revisione dei piani di bonifica delle aree inquin.	D'Appolonia S.p.a.	D'Appolonia S.p.a.	454.46	Assunzione responsabilità da parte della regione
7	Regione Lombardia	P. bonif. aree contaminate della regione. Primo programma di int. a breve e medio termine	Lombardia risorse	Lombardia risorse	844.48	Assunzione responsabilità da parte della regione
17	Regione Marche	Red. piano di bonifica di aree contaminate nella regione	Regione Marche	Aquater S.p.a.	471.63	
1	Regione Molise	Piano di ricerca, bonifica e gestione di aree contaminate	prof. ing. G. D'Antonio prof. ing. V. Marone	STVC S.r.l. Interprogetti S.r.l.	393.29	Assunzione responsabilità da parte della regione
11	Regione Piemonte	Piani di bonifica delle aree contaminate della regione	Regione Piemonte	Snamprogetti	690.29	
9	Regione Puglia	P. bonifica di aree potenzialmente contaminate della Puglia	Enea *Disp*	Enea	634.07	Assunzione responsabilità da parte della regione
18	Regione Sardegna	Redazione dei piani di bonifica della regione Sardegna	Regione Sardegna	Ansaldo S.p.a.	580.52	
2	Regione Sicilia	Piani di bonifica delle aree contaminate della regione	Regione Sicilia	Snamprogetti	718.67	
8	Regione Toscana	Piano di bonifica di aree inquinate della regione Toscana	Regione Toscana	Lombardia risorse - Coop. amb. Nuova ecologia Toscana - Ires	645.00	
16	Prov. aut. di Bolzano	P. prov. bonifica di aree contaminate o potenz. contaminabili	Prov. autonoma Bolzano Assess. tutela ambiente	S.I.D.A.F. progetti S.r.l.	245.42	Indicazione della ulteriore fonte per la totale copertura finanziaria
12	Regione Umbria	Redazione del piano di bonifica della regione Umbria	Area oper. amb. e infrast. uff. difesa del suolo	Cooprogetti S.r.l. - R.P.A. risorse amb. S.p.a. - Dagh Watson S.p.a.	439.84	
10	Regione Veneto	P. bonifica regionale dei siti inquinati	Regione Veneto	Foster Wheeler italiana (MI) S.p.a. Studio ingegneria C.P.C. (PD)	643.67	
				Totale generale (n.ro prog. 19) . . .	10632.40	

(*) Importi espressi in milioni di lire.

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 38 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 38 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

91A1047

DECRETO 22 febbraio 1991.

Approvazione della scheda di promozione della campagna «L'ambiente come civiltà».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 settembre 1990, e concernente il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Rilevato che la predetta delibera, nell'ambito del Programma generale INFEA (Informazione e educazione ambientale), prevede la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di «campagne di informazione ambientale», aventi per oggetto specifici temi ed argomenti individuati dal Ministero stesso tramite delle schede di promozione da definirsi con decreto;

Considerato che il Ministero dell'ambiente intende attivare entro il biennio 1990-91 quattro campagne integrate di informazione ambientale: una di carattere generale, «L'ambiente come civiltà», e tre relative a «La gestione dei rifiuti», «L'inquinamento e il degrado urbano», «La valorizzazione del verde». Il Ministero dell'ambiente sarà il promotore ufficiale delle campagne e provvederà a gestirle e coordinarle in ogni fase;

Ritenuto che le campagne hanno il duplice scopo informativo e educativo di:

contribuire a una estesa e approfondita conoscenza dei problemi ambientali e dello stato dell'ambiente in Italia e nel mondo;

sviluppare un servizio pubblico illustrando le proposte, le misure, le iniziative assunte da governi e istituzioni internazionali e, soprattutto, dal governo italiano e dal Ministero dell'ambiente per affrontare i problemi ambientali;

favorire una diffusa presa di coscenza, obiettiva e attiva, della questione ambientale: in particolare delle sue implicazioni internazionali e sociali, dei suoi imperativi morali; come pure dei doveri individuali e collettivi che, in una equilibrata ripartizione di costi, la lotta contro il degrado ambientale impone;

incoraggiare il riorientamento dei comportamenti e delle scelte dei cittadini, degli enti sociali e istituzionali, delle imprese, delle istituzioni della ricerca verso l'obiettivo di uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente;

Rilevato che le campagne promosse dal Ministero saranno realizzate attraverso progetti predisposti e presentati da operatori del settore della comunicazione e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, secondo le indicazioni della delibera del CIPE 3 agosto 1990 e della legge n. 67/1987. Il Ministero, oltre ad indicare i temi e gli obiettivi, assicurerà il coordinamento delle iniziative ed il loro controllo in fase di realizzazione;

Rilevato che destinatari delle campagne saranno ovviamente e potenzialmente tutti i cittadini, anche se determinati progetti saranno rivolti a destinatari specifici. Le campagne dovranno essere riconducibili immediatamente al soggetto proponente (il Ministero dell'ambiente) e si varranno di tutti i mezzi più efficaci e delle discipline della comunicazione e dell'informazione opportunamente integrate nell'ambito di ciascuna campagna;

Tenuto conto che la deliberazione CIPE 3 agosto 1990 alla sez. III, cap. 10, punto 2, consente di concludere con soggetti pubblici o privati accordi per la realizzazione di interventi di sponsorizzazione: ciò anche al fine di ampliare la quota di risorse finanziarie disponibili da parte del Ministero. In tal caso il soggetto realizzatore s'impegnerà ad uniformarsi alle direttive dell'amministrazione per evidenziare nelle forme appropriate la sponsorizzazione suddetta;

Considerato che, nell'ambito delle tematiche generali indicate dal programma INFEA, questo Ministero ha già elaborato il contenuto della prima campagna di informazione ed educazione;

Decreta:

1. È approvata la scheda di promozione della campagna «L'ambiente come civiltà» che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante formale e sostanziale.

2. Detta scheda, composta di nove punti, individua in particolare gli obiettivi della campagna, i riferimenti di base, i termini di presentazione e le condizioni di ammissibilità, l'onere finanziario quali elementi essenziali ed imprescindibili per l'ammissibilità al finanziamento dei soggetti e dei relativi progetti.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1991

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO

SCHEDA PER LA PROMOZIONE DELLA CAMPAGNA «L'AMBIENTE COME CIVILTÀ»

1. OBIETTIVI.

L'ispirazione fondamentale di questa campagna è quella di porre in evidenza il significato cruciale della questione ambientale, non solo per fronteggiare i rischi che minacciano la nostra stessa sopravvivenza, ma anche per perseguire un più elevato livello di qualità della vita.

Si tratta di indicare — sia pure nella complessità e interdipendenza dei problemi che caratterizzano il sistema ambiente — l'esistenza di soluzioni e risposte nuove di «sviluppo sostenibile», che comportino modifiche nei ritmi e soprattutto nei modi della crescita, tali da renderla compatibile con la preservazione e la rigenerazione dell'ambiente. La questione ambientale non è solo un problema di limiti ma è anche un'occasione di arricchimento sociale, culturale ed estetico dello sviluppo.

A questa campagna base, in particolare, spetta il compito di:

promuovere una coscienza ambientalistica informata, obiettiva, partecipativa, attiva;

costituire la base e il laboratorio sperimentale delle campagne impostate su temi specifici.

2. RIFERIMENTI DI BASE:

2.1. *Informazione/partecipazione*. I temi specifici affrontati nella campagna dovranno essere sviluppati utilizzando dati che illustrino con la maggiore possibile precisione lo stato dell'ambiente. La campagna dovrà evitare il ricorso ad esortazioni generiche, tendendo, invece, a sollecitare un'attiva e responsabile partecipazione ai problemi ambientali.

In tale contesto si terranno presenti:

le conoscenze e i dati di base sullo stato dell'ambiente a livello mondiale (distruzione delle foreste; desertificazione; riscaldamento del clima; erosione della fascia d'ozono, ecc.) e nazionale (inventario dei principali problemi ambientali del Paese, costruito anche sulla base della relazione sullo stato dell'ambiente e delle indicazioni del programma triennale per la tutela ambientale);

le tecniche: i modi di intervento della politica ambientalistica nella riparazione del danno, nella conservazione e nell'uso razionale delle risorse; il monitoraggio; le tecniche e i sistemi di disinquinamento;

le leggi e gli strumenti economici: le principali norme internazionali, comunitarie e nazionali in materia d'ambiente; le tasse e gli incentivi ambientali, ecc.;

le istituzioni: i soggetti (l'ONU, la CEE, il Governo, le regioni); i piani nazionali e regionali; le intese e gli accordi di programma, ecc.

La campagna dovrà ampliare e approfondire il corredo fondamentale di informazione, chiarire che l'informazione è un diritto del cittadino (art. 14 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente); ma anche sottolineare che la disponibilità di informazione gli consente di esercitare un ruolo attivo e responsabile nella tutela dell'ambiente.

2.2. *Interdipendenza/solidarietà*. Un concetto fondamentale della campagna sara l'interdipendenza che lega i fenomeni ambientali tra loro e questi con i fenomeni della sfera economica e sociale; la loro profonda connessione e intreccio. Tutto si tiene nell'ecosfera: i danni inferti in un punto si ripercuotono in tutto il sistema; e così i benefici.

La campagna dovrà illustrare con esempi efficaci le cause, gli aspetti, le implicazioni tecniche sociali politiche e morali dell'interdipendenza. L'interdipendenza sottolinea l'importanza della cooperazione, della solidarietà e della responsabilità, verso la collettività presente e verso le generazioni future.

2.3. *Economia ecologia*. Un altro concetto riguarda la complessità del rapporto tra economia ed ecologia, che è generalmente mediato dalla tecnologia.

La questione ambientale non comporta un rifiuto ma un raffinamento delle tecniche e, in generale, della tecnologia.

Il progresso tecnico, anche indipendentemente dalla questione ambientale, è orientato verso la smaterializzazione: e cioè, verso un uso sempre più sobrio di materiali e di energie non rinnovabili; e un uso sempre più intenso di informazione e di intelligenza. La campagna dovrà mettere in luce la convergenza tra fini ambientalistici e tecnologie «raffinate».

3. I MODI DELLA COMUNICAZIONE.

Il tono generale della comunicazione dovrà essere obiettivo, vivace e semplice: tale da non sopraffare il destinatario, ma da stimolarne la sensibilità, la comprensione, lo spirito critico.

Anche quando gli argomenti saranno complessi si avrà cura di mantenere un tono e un linguaggio piano.

È opportuno che l'informazione mantenga un carattere problematico e che renda conto delle difficoltà, delle incertezze, delle opinioni, e soprattutto dei costi degli interventi.

È anche desiderabile che essa sia, per quanto possibile, orientata al dialogo, privilegiando le comunicazioni interattive che favoriscono il colloquio (questionari, contatti telefonici, ecc.) e la partecipazione diretta dell'opinione pubblica (sondaggi televisivi, interviste dirette, ecc).

4. MEZZI DI COMUNICAZIONE.

Potranno essere utilizzati, nelle forme più adeguate, i principali mezzi di comunicazione come, per esempio:

4.1. Audiovisivi-TV-Radio: spots pubblicitari, servizi informativi ed educativi, dibattiti, giochi, video giochi interattivi, tabelle elettroniche per dati ambientali, ecc.

4.2. Stampa: pubblicità, informazione, inserti speciali, opuscoli, libri, manifesti.

4.3. Convegni e seminari: informazione e dibattiti rivolti a categorie di persone particolarmente impegnate in attività che influiscono sulla situazione ambientale.

5. TEMPI.

I progetti dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della presente scheda nella *Gazzetta Ufficiale*.

I soggetti risultati vincitori avranno sessanta giorni di tempo, dalla data di registrazione del relativo contratto presso la Corte dei conti, per la predisposizione esecutiva della campagna che si dovrà svolgere e concludere nell'arco dei successivi centoventi giorni.

6. FINANZIAMENTO.

Lo stanziamento complessivo previsto per questa campagna è di lire 5,5 miliardi, comprensivi di I.V.A.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.

7.1. Sono abilitati a presentare proposte:

1) le società di pubblicità, le società di relazioni pubbliche, le società di promozione, le società di grafica che insieme presentino un progetto integrato;

2) le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

7.2. I raggruppamenti di società dovranno:

a) avere un fatturato complessivo non inferiore a lire 50 miliardi realizzato nel 1989. Si intende per fatturato il budget realmente amministrato;

b) avere complessivamente un numero di dipendenti non inferiore a 50 unità;

c) avere sede in Italia;

7.3. Saranno ammessi progetti presentati da raggruppamenti costituiti da più associazioni ambientaliste come definite al punto 2 del precedente punto 7.1 nonché raggruppamenti tra associazioni ambientaliste e i gruppi di soggetti imprenditoriali in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 7.1.1 e 7.2.

Per ogni progetto presentato i soggetti di cui al punto 7.1 non possono partecipare a più di un raggruppamento.

7.4. I progetti dovranno rispettare e sviluppare i seguenti punti:

a) introduzione, volta ad inquadrare il problema;

b) definizione/articolazione degli obiettivi;

c) strategie adottate;

d) soggetti ai quali s'invia il messaggio;

e) contenuti della comunicazione;

f) strumenti comunicativi adottati (pubblicità, relazioni pubbliche, promozioni, ecc);

g) enumerazione e descrizione delle azioni e interventi previsti (non più di due proposte);

h) pianificazione dei mezzi; questa dovrà tener conto dei vincoli esistenti in campo pubblicitario per le amministrazioni dello Stato (legge n. 67/1987);

i) pianificazione dei tempi di realizzazione;

l) ripartizione del budget per singola voce di intervento, con specificazione di prezzi unitari e di condizioni economiche di particolare interesse;

m) le eventuali proposte creative per ciascuna campagna dovranno rispettare le seguenti caratteristiche di presentazione:

annuncio stampa bianco e nero e colori (formato UNI A4);

annuncio stampa quotidiana in bianco e nero (formato 280x427 mm);

annuncio stampa periodica a colori (formato 176x240 mm);

annuncio stampa periodica femminile a colori (formato 210x275 mm);

storyboard illustrato a colori (sono esclusi gli animatic);

affissione manifesto (formato 560 di base x 300 mm e 280 di base x 400 mm),

e dovranno essere anonime sul fronte, numerate progressivamente sul retro, montate su supporto con passepartout nero di 10 cm per lato.

Gli eventuali comunicati radio dovranno essere presentati per una durata di 30" e su cassetta.

7.5. Il Ministero dell'ambiente si riserva di richiedere modifiche ai progetti vincitori dopo l'aggiudicazione.

7.6. I soggetti vincitori saranno rappresentati all'interno di un comitato tecnico istituito dal Ministero, che dovrà assicurare il costante coordinamento delle attività dei proponenti nella realizzazione delle varie campagne.

7.7. Le campagne sono finanziate con stanziamenti pubblici: i contratti quindi — in particolare per quanto concerne modalità e tempi di pagamento — sono soggetti alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

7.8. L'affidamento a terzi delle attività previste nel contratto non potrà superare il 40% dell'importo contrattuale in relazione a quanto disposto all'art. 18 della legge 30 marzo 1990, n. 55.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Le proposte, attenendosi ai criteri elencati nel paragrafo precedente, dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno 3 maggio 1991 in busta chiusa, indirizzata al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, con le seguenti specifiche in separate buste chiuse numerate:

offerta tecnica;

offerta economica;

soggetto proponente, informazioni relative agli appartenenti al raggruppamento e indicazione del capogruppo.

9. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI PRINCIPALI:

1) Relazione sullo stato dell'ambiente, Ministero dell'ambiente, Libreria dello Stato 1989.

2) Legge 28 agosto 1989, n. 305, programmazione triennale per la tutela ambientale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1989 e delibera del CIPE 3 agosto 1990 «Programma triennale 1989-91 di tutela ambientale», in supplemento ordinario dell'8 settembre 1990.

3) L'état de l'environnement, OCDE Parigi 1991.

4) Indicateurs d'environnement - une étude pilote - OCDE Parigi 1991.

5) Il futuro di noi tutti, Rapporto della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, Bompiani 1988.

6) World Resources 1990, World Resources Institute, Basic Books, inc., New York 1990.

7) Annuario Europeo dell'ambiente - Docter (Istituto di studi e documentazione per il territorio), Giuffrè 1990.

8) Ambiente Italia, Lega per l'ambiente, Mondadori 1990.

91A1070

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 gennaio 1991

Approvazione del nuovo regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità deliberato dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la «Riforma del sistema previdenziale forense»;

Visto il «Nuovo regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità» deliberato il 4 febbraio 1989 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento predetto;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato al presente decreto, il «Nuovo regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità» deliberato il 4 febbraio 1989 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITÀ E DELLA INVALIDITÀ
(Art. 6, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576)

Titolo I

FORMA DELLA DOMANDA

Art. 1

Pensione di inabilità

La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione, oltre alla esistenza delle condizioni previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico:

a) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposta, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione per il triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

b) in caso di infortunio tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato medico motivato accertante l'incapacità totale e permanente all'esercizio professionale, la indicazione della causa e l'epoca del suo insorgere;

2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 2.

Pensione di invalidità

La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma dell'autodichiarazione, oltre alla esistenza delle condizioni previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico:

a) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposta, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, per il triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

b) in caso di infortunio, gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno e dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori.

Alla domanda devono assere allegati i seguenti documenti:

1) certificato medico motivato, accertante la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, l'indicazione della causa, l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi;

2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennità ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Titolo II

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3.

Modalità di accertamento

Per l'accertamento dello stato di inabilità o di invalidità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica distrettuale presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o da un docente universitario o da un primario ospedaliero, o dal medico provinciale, ed inoltre composta da altri due sanitari particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.

I componenti della commissione medica distrettuale sono nominati, su delega del presidente della Cassa, da un componente il comitato dei delegati eletto nel collegio in cui è compreso l'ordine forense al quale è iscritto il richiedente. I nominativi dei componenti della commissione vengono comunicati immediatamente al presidente della Cassa. Nel caso che il delegato non provveda alla nomina della commissione entro trenta giorni dal ricevimento dell'incarico, vi provvederà direttamente il presidente. Il delegato, incaricato della Cassa, ha la più ampia facoltà di iniziativa, di controllo e di segnalazione.

Art. 4.

Malattia palese o documentazione inequivoca

In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda e come tale riconosciuta dal medico fiduciario della Cassa, la giunta, informato il delegato preventivamente, può provvedere senza ulteriore istruzione.

Art. 5.

Nomina di consulente di parte

Il richiedente ha facoltà di farsi assistere a sue spese, davanti alla commissione, previa comunicazione alla commissione stessa ed al delegato, da un proprio consulente di parte, che potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione.

Art. 6.

Compiti della commissione medica distrettuale

La commissione medica distrettuale deve inviare alla Direzione generale della Cassa entro il termine di mesi quattro dalla nomina il formulario contenente la indicazione e la descrizione dell'infermità riscontrata, la valutazione motivata:

a) per la pensione di inabilità della esclusione permanente e totale della capacità dell'iscritto all'esercizio professionale;

b) per la pensione di invalidità della sussistenza o meno della riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa specifica del richiedente;

c) in ogni caso, il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità o di invalidità.

La commissione medica distrettuale deve altresì corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente con gli eventuali rilievi del C.T. di parte.

La commissione decade automaticamente ove non provveda senza giustificato motivo agli adempimenti di cui sopra nel termine indicato.

In tal caso il delegato incaricato, su richiesta del presidente della Cassa, nomina altra commissione.

Art. 7.

Concessione della pensione

La giunta esecutiva, esaminata la domanda corredata dalla relazione della commissione medica distrettuale e sentito, ove occorra, uno o più medici fiduciari scelti dal presidente, delibera sulla concessione.

Il presidente sceglie il medico, o i medici fiduciari, tra specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti universitari.

Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all'interessato. Per il caso di domanda di inabilità, il pensionato entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, deve cancellarsi dagli albi, se non l'ha già fatto. Qualora la cancellazione non abbia luogo nel termine sopra indicato la giunta provvede a revocare la concessione.

Art. 8.

Revisione e revoca

La revisione prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 576/1980 per le pensioni di inabilità e l'accertamento della persistenza della invalidità previsto dall'art. 5, quarto comma, della legge n. 576 del 1980 per le pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 9.

Obbligo di dimostrazione del diritto al beneficio

La dimostrazione dell'entità dei propri redditi ogni tre anni, prevista dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 576/1980, deve comprendere per il primo triennio il reddito relativo all'anno di decorrenza della pensione ed ai due successivi.

Art. 10.

Rigetto e ricorso

Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte della giunta esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.

Il ricorso è diretto al consiglio di amministrazione della Cassa e deve essere presentato alla Cassa, nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

È ammessa anche la presentazione a mezzo di raccomandata a.r., purché consegnata alla posta entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento.

Col ricorso, l'interessato può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica di appello.

La visita da parte della commissione medica di appello può essere disposta tanto dal presidente della Cassa dopo la proposizione del ricorso, quanto dal consiglio di amministrazione in sede di esame di questo.

Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione emanati dalla giunta, in forma motivata, è ammesso ricorso — con le modalità e nei termini di cui al secondo e terzo comma - al consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 11.

Commissione medica d'appello

La commissione medica d'appello, con sede in Roma, viene nominata dal presidente della Cassa, che sceglierà i componenti fra i medici specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti universitari.

Il richiedente ha facoltà di farsi assistere anche in questa sede dal consulente di parte a proprie spese.

Art. 12.

Spese mediche

Le spese mediche della commissione distrettuale, dei medici fiduciari della Cassa, della commissione di appello, oltre a quelle relative agli accertamenti medici sono e restano comunque a carico della Cassa.

Art. 13.

Decesso del richiedente

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di inabilità o di invalidità possa essere accertato inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione potrà essere adottato «a posteriori», anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

La giunta vi provvede sentito il medico fiduciario.

I superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione possono proporre ricorso ai sensi dell'art. 9 di questo regolamento.

91A1074

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 dicembre 1990.

Riconoscimento del marchio di qualità «Gallo rurale tipico italiano».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto in particolare l'art. 77, lettera *d)*, del predetto decreto presidenziale che, tra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli;

Vista la domanda presentata dal Consorzio produttori Gallo rurale tipico italiano, con sede in Angeli di Rosora (Ancona), in data 15 giugno 1990 intesa ad ottenere:

il riconoscimento del marchio «Gallo rurale tipico italiano» quale «Marchio di qualità» da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti esclusivamente da animali di razza pura italiana, quali la Ancona, e, tra gli ibridi, la sola Golden Comet provenienti da allevamenti siti in territorio italiano e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato;

l'incarico della gestione e distribuzione del marchio di cui trattasi;

Esaminata la documentazione prodotta dal consorzio istante a corredo della domanda suddetta ed, in particolare, l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento disciplinante l'uso del «Marchio di qualità Gallo rurale tipico italiano»;

Ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per il riconoscimento richiesto del «Marchio di qualità Gallo rurale» in quanto esso è inteso a garantire la validità della produzione delle carni avicole italiane; delle razze summenzionate allevate sul territorio italiano e rispondenti ad apposito standard qualitativo dovuto alle caratteristiche proprie delle suddette razze ed ai metodi di allevamento;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio di qualità «Gallo rurale tipico italiano» presentato dal Consorzio produttori «Gallo rurale tipico italiano» con sede legale in Angeli di Rosora (Ancona), e depositato all'ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il n. 37389 C/88 è riconosciuto quale «Marchio di qualità» da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni avicole derivanti esclusivamente da animali di razza pura italiana quali l'Ancona e tra gli ibridi la sola Golden Comet.

Art. 2.

Per la produzione di carni avicole da contraddistinguere con il marchio di qualità sono ammessi i soli individui di sesso maschile aventi le seguenti caratteristiche anatomiche:

cute di colore giallo;

lunghezza della base di impianto della lamina della cresta pari almeno a cm 4;

diametro medio dei bargigli pari a cm 4;

plica auricolare ben sviluppata;

diametri del meato acustico esterno dell'ordine di mm 4 × mm 6;

margine del meato acustico esterno spesso e rilevato;

carena affilata e profonda conseguente allo sviluppo longilineo della muscolatura pettorale;

porzione centrale della base della carena a forma triangoloide di colorito bianco e molto sottile: mm 0,5 - 0,6;

follicoli della cute molto evidenti e stipati tra loro specie nelle seguenti regioni anatomiche: lati della carena (regione caudo-laterale del collo sino alla regione del ginocchio), regione cranio-lateroventrale del petto, regione dell'ala, regione lombo sacrale;

ghiandola dell'uropigio rilevata e discretamente consistente;

squame dell'articolazione tibio-tarso-metatarsica molto sviluppate in posizioni non sovrapposte;

tessuto connettivo-adiposo sottocutaneo molto sottile e scarsamente evidente.

Gli animali devono provenire da centri di allevamento, siti in territorio italiano con strutture ossigenate ad aria naturale e le cui dimensioni massime non devono comunque superare i 2.500 mq.

Il carico massimo previsto per mq nelle superfici adibite ad allevamento è di 20 kg a fine ciclo.

Art. 3.

Le uova utilizzate per la produzione dei pulcini devono essere ottenute in Italia e risultare esenti da Mycoplasma gallisepticum, da Mycoplasma synoviae e da agenti patogeni in genere.

Le uova per mantenere inalterate le caratteristiche di cui al comma 1 devono essere incubate in idonee strutture.

L'approvvigionamento delle uova ai fini dell'incubazione, e del successivo allevamento dei pulcini, è disciplinato dalle norme all'uopo previste nel disciplinare di produzione del Consorzio produttori «Gallo rurale tipico italiano».

Il ciclo di allevamento degli animali ha una durata minima di giorni 114.

Al termine del ciclo di allevamento gli animali devono aver raggiunto un peso compreso tra un minimo di kg 1,7 ed un massimo di kg 2,4 circa.

Art. 4.

Gli animali destinati alla produzione di carne da contraddistinguere con il marchio di qualità «Gallo rurale tipico italiano» devono essere contraddistinti da apposito contrassegno sotto l'attaccatura dell'ala al compimento di 25/30 giorni circa di età.

L'alimentazione degli animali deve prevedere l'utilizzo di almeno il 65% di cereali di produzione nazionale.

Gli altri prodotti da utilizzare per ottenere per quanto concerne poi il bilanciamento alimentare sono espressamente previsti nel disciplinare di produzione.

Art. 5.

Il marchio di qualità «Gallo rurale tipico italiano» che contraddistingue le carni avicole deve risultare applicato sul prodotto intero, a busto o su porzioni di esso.

Il marchio è costituito da un contrassegno applicato come previsto dal precedente art. 4, comma 1, nel caso in cui si tratti di prodotto intero o a busto non confezionato.

Il prodotto intero, a busto porzionato, preparato con ricetta qualora venga confezionato, deve risultare chiuso ermeticamente con films retraibili o termoretraibili su cui deve risultare prestampato il marchio di qualità.

Sulle confezioni può anche essere riportato il marchio commerciale dell'impresa produttrice.

Art. 6.

Il Consorzio produttori «Gallo rurale tipico italiano» è incaricato della gestione, distribuzione e applicazione del marchio di qualità di cui all'art. 1 secondo le norme previste dal proprio regolamento e approvate da questo Ministero.

A tal fine il Consorzio produttori «Gallo rurale tipico italiano» provvede a verificare l'origine nazionale degli animali e la loro rispondenza alle caratteristiche morfologiche previste, nell'art. 2.

Il Consorzio provvede inoltre a verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti nelle carni degli animali destinati alla commercializzazione.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza di questo Ministero il quale, qualora ne accerti un insufficiente o irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, può provvedere alla revoca dell'incarico medesimo.

Ai funzionari del Consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Qualsiasi variazione allo statuto e/o al regolamento del Consorzio di cui trattasi o allo schema del contrassegno deve essere sottoposto alla preventiva approvazione di questo Ministero.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

91A1075

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 1991.

Perequazione delle pensioni erogate dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo professionale e del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, i quali prevedono le modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1990;

Considerato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente tra i mesi di luglio 1988 e giugno 1989 ed i mesi di luglio 1989 e giugno 1990, è aumentato nella misura del 6,92 (sei virgola novantadue) per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato con nota n. 15152 dell'11 settembre 1990, dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1991, le pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali, previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate nella misura del 6,92 (sei virgola novantadue) per cento del loro ammontare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A1069

DECRETO 28 febbraio 1991.

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone è autorizzata ad accettare anche le note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, a partire dal 5 marzo 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A1082

DECRETO 28 febbraio 1991.

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Forlì a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La conservatoria dei registri immobiliari di Forlì è autorizzata ad accettare anche le note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, a partire dal 5 marzo 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A1083

DECRETO 28 febbraio 1991.

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa è autorizzata ad accettare anche le note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, a partire dal 5 marzo 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A1084

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 24 gennaio 1991.

Atto disciplinare contenente condizioni, norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine, suine e ovi-caprine.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visti i regolamenti CEE n. 805/1968, n. 2759/1975 e n. 3013/1989, relativi alla organizzazione comune di mercato nei settori delle carni rispettivamente bovine, suine e ovi-caprine;

Visti i regolamenti CEE n. 2763/75 del 29 ottobre 1975, n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 2644/80 del 14 ottobre 1980 nonché n. 3444/90, n. 3445/90 e n. 3446/90 del 27 novembre 1990, concernenti norme e modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine, suine e ovi-caprine;

Visto il D.P.Az. 15 marzo 1985 con il quale è stata data esecuzione alla propria delibera 5 marzo 1985 concernente le condizioni, norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine e suine da eseguirsi nel territorio italiano;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione delle disposizioni di cui alla predetta delibera con una nuova disciplina al fine di dare attuazione agli ammassi privati di carne sul territorio nazionale conformemente alle nuove norme comunitarie in materia;

Nella riunione del 24 gennaio 1991;

Delibera:

Gli ammassi privati di carni bovine, suine ed ovi-caprine da attuarsi in Italia in esecuzione dei regolamenti CEE numeri 3444/90, 3445/90 e 3446/90 del 27 novembre 1990 sono regolati dalle condizioni, norme generali

e modalità contenute nell'unito atto disciplinare, in sostituzione di quelle stabilite con delibera 5 marzo 1985 e riportate nel D.P.Az. 15 marzo 1985.

Roma, 24 gennaio 1991

(Seguono le firme)

ATTO DISCIPLINARE

contenente condizioni, norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine, suine e ovi-caprine.

Art. 1.

Per ammasso privato di carni bovine, suine e ovi-caprine s'intende l'immissione e conservazione del prodotto in apposite istallazioni, da parte di privati operatori, a proprio conto e rischio.

Gli aiuti all'ammasso privato — il cui importo è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione o è fissato forfettariamente in anticipo — sono concessi a qualunque persona fisica o giuridica che svolga, da almeno dodici mesi, un'attività nel settore del bestiame e delle carni, che sia iscritta nel registro delle ditte tenuto da camere di commercio I.A.A. e che disponga per l'ammasso di idonee attrezzature nel territorio della Repubblica italiana.

Con apposito avviso a firma del direttore generale dell'A.I.M.A. verrà data comunicazione degli specifici provvedimenti adottati per l'ammasso privato di carni bovine, suine e/o ovi-caprine precisando il tipo di prodotto da ammassare, la durata dell'ammasso stesso, il periodo entro cui è consentita la presentazione delle relative domande, nonché la misura dell'aiuto forfettario fissato in anticipo e della relativa cauzione.

Art. 2.

Le modalità di esecuzione dell'ammasso privato di carni ed i relativi controlli sono regolati dalle condizioni che seguono, salvo quanto più specificatamente disposto con i provvedimenti di attuazione dei rispettivi interventi.

Per la determinazione dell'ammontare in lire italiane di aiuti comunitari fissati in ECU, si applica il tasso di conversione agricolo valido il giorno dell'accettazione da parte dell'A.I.M.A. della domanda di concessione dell'aiuto all'ammasso privato se l'importo unitario è fissato forfettariamente in anticipo, ovvero il giorno in cui scade il termine di presentazione delle offerte se l'aiuto è concesso mediante gara.

Art. 3.

Gli accertamenti e i controlli sull'esecuzione delle operazioni di ammasso delle carni sono affidati all'assessorato all'agricoltura della regione nella cui circoscrizione ha sede il magazzino di conservazione messo a disposizione per l'ammasso stesso. Tale competenza è estesa anche ad altra regione per operazioni di preparazione e/o di congelamento del prodotto nel caso che le specifiche attrezzature messe a disposizione per questa fase dell'ammasso non siano ubicate nella stessa regione ove si trovano i predetti magazzini di conservazione.

In attuazione di tale incarico, i predetti assessorati provvederanno ad impartire opportune istruzioni agli uffici tecnici che in ogni provincia già operano nel settore dell'agricoltura affinché, per ciascuna domanda di ammasso, si proceda all'esecuzione dei necessari controlli sulle operazioni di pesatura della carne e, dopo il congelamento, su quelle di sistemazione del prodotto nei magazzini di conservazione, previa vidimazione dei fogli del registro di carico e scarico all'uopo tenuto dalla ditta ammassatrice.

Art. 4.

Le carni oggetto dell'ammasso debbono essere presentate allo stato fresco e conservate allo stato congelato, nonché rispondere ai seguenti requisiti:

qualità sana, leale e mercantile;

ottenute da animali originari della Comunità e come tali si considerano anche quelli allevati nella Comunità stessa almeno negli ultimi due mesi se trattasi di suini, ovini e caprini ovvero negli ultimi tre mesi se trattasi di bovini;

provenienti da animali macellati da non più di dieci giorni prima della data di conferimento;

prodotte conformemente all'art. 3, paragrafo 1-*A*, lettere da *a)* ad *e)*, della direttiva CEE n. 64/433 per le carcasse bovine ed ovi-caprine;

le carcasse bovine debbono risultare classificate conformemente alla griglia di cui al regolamento CEE n. 1208/81 ed identificate conformemente all'art. 4, paragrafo 3, lettera *d)*, del regolamento CEE n. 859/89;

tenore di radioattività, qualora per situazioni contingenti ne venga prescritto il controllo, non superiore ai livelli fissati dall'art. 3 del regolamento CEE n. 737/90.

Per ciascuna partita di prodotto introdotta in ammasso, comprese quelle di provenienza da altri Paesi della Comunità, dovrà essere quindi acquisito il relativo certificato di macellazione e ogni altra documentazione necessaria ad attestare la rispondenza dei prodotti ai requisiti sopra indicati.

L'ammassatore deve inoltre attestare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la proprietà della carne ammassata e che la stessa non presenta residui di sostanze vietate dalla legge.

Art. 5.

La richiesta di concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni, nel caso che l'aiuto stesso sia stato fissato forfettariamente in anticipo, deve essere formulata con domanda, redatta conformemente al modello allegato, indirizzata all'A.I.M.A. — nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81 - e per conoscenza all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La predetta domanda di aiuto deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare e relativa quantità che non può essere inferiore al minimo stabilito nei relativi provvedimenti di attuazione dell'ammasso;

d) termine entro il quale la totalità del prodotto deve risultare ammasso;

e) durata del periodo di ammasso con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del periodo stesso;

f) l'importo dell'aiuto espresso in lire italiane per tonnellata;

g) gli estremi e l'importo dell'atto di costituzione della cauzione;

h) impegno all'osservanza degli obblighi previsti in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e, in particolare, quelli indicati nello schema di domanda allegato al presente decreto;

i) data e sottoscrizione della domanda con firma autenticata da un notaio o dal sindaco del comune.

La domanda deve riguardare un solo dei prodotti oggetto di ammasso e deve essere corredata di:

relazione illustrativa in duplice copia degli impianti a disposizione per l'ammasso, con l'indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

originale e copia del certificato, rilasciato da non oltre tre mesi, comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione del richiedente nel registro delle ditte tenuto dalla competente camera di commercio I.A.A.;

atto di fidejussione, in originale e due copie, rilasciato da istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo abilitati, conformemente al modello allegato, quale cauzione costituita a garanzia degli impegni assunti dalla ditta richiedente.

La predetta domanda va fatta in triplice copia, di cui una su carta bollata ed una su carta semplice vanno inviate all'A.I.M.A. mentre la terza, pure su carta semplice, va inviata all'ufficio provinciale delegato dall'interessato stesso all'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso.

Art. 6.

Se l'aiuto all'ammasso privato è concesso mediante gara, la presentazione delle offerte dovrà essere fatta conformemente a quanto prescritto nell'apposito bando e le relative decisioni saranno adottate secondo le modalità contenute nel bando stesso.

Le singole offerte dovranno essere corredate dei documenti indicati nel precedente art. 5.

Art. 7.

La decisione relativa alla domanda di concessione dell'aiuto forfettario od all'offerta in gara sarà comunicata dall'A.I.M.A. alle ditte interessate entro cinque giorni lavorativi, rispettivamente dalla data di presentazione della domanda medesima o dalla data del relativo provvedimento adottato dalla commissione delle Comunità europee, mediante lettera raccomandata, fax, telex o dichiarazione di ricevuta per consegne a mano.

Art. 8.

Le operazioni di conferimento all'ammasso della quantità di prodotto richiesta possono iniziarsi il giorno successivo alla data della lettera di accettazione, da parte dell'A.I.M.A., della domanda di concessione dell'aiuto e devono essere completate entro ventotto giorni dalla data della medesima lettera A.I.M.A.

L'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta al competente ufficio provinciale preposto all'esecuzione dei relativi controlli dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare, concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere non siano, possibilmente, inferiori a 5 tonn. Tale comunicazione deve essere fatta in tempo utile onde consentire a detto ufficio di poter effettuare gli accertamenti di competenza.

Per ciascuna concessione, dette operazioni iniziano con la pesatura del primo quantitativo di prodotto presentato in ammasso e terminano con la sistemazione nel magazzino di conservazione dell'ultima partita di prodotto congelato relativa alla concessione medesima.

Il peso del prodotto da considerare agli effetti dell'ammasso è quello accertato allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio, riportato in apposita bolletta di pesatura redatta conformemente al modello allegato.

Qualora l'ammassatore proceda al taglio o disossamento del prodotto, con diritto all'aiuto sul quantitativo nella presentazione con osso, tutta la carne risultante da tali operazioni dovrà essere introdotta in ammasso, esclusi grossi tendini, cartilagini, pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento; per la carne ottenuta a seguito di disossamento, dovrà risultare una resa, rispetto al peso del corrispondente prodotto in osso, non inferiore a quella prevista nell'apposito dispositivo di attuazione dell'ammasso e con riferimento alle norme comunitarie.

Al termine delle predette operazioni di conferimento sarà redatto apposito verbale, secondo il modello allegato, nel quale vanno anche indicati i mezzi adottati per l'individuazione delle singole partite di prodotto ammassato, nonché le relative modalità di stivaggio, marchiatura e sigillatura affinché, durante l'intero periodo di ammasso, si possa speditamente procedere alle necessarie verifiche materiali ed all'accertamento di eventuali manomissioni del prodotto stesso.

A tale proposito, atteso che per «partita» deve intendersi la quantità di prodotto giornalmente conferita, l'ammassatore deve provvedere, a propria cura e spese e d'intesa con i funzionari regionali incaricati dei controlli, all'esecuzione delle seguenti operazioni:

idonea collocazione del prodotto nelle celle frigorifere di conservazione;

marchiatura o sigillatura dei singoli pezzi, scatole od altri colli diversamente confezionati;

vincolare i contenitori (palette, gabbioni, ecc.) con opportuni mezzi atti ad assicurare l'integrità delle quantità di prodotto ivi sistemate;

individuazione dei predetti contenitori con appositi contrassegni ed applicazione sugli stessi di cartelli recanti l'indicazione del numero della concessione A.I.M.A. e della relativa partita di prodotto, della denominazione e data di conferimento del prodotto stesso, del numero di pezzi o confezioni e loro peso complessivo.

Detto verbale, debitamente sottoscritto anche dal rappresentante della ditta ammassatrice, dovrà essere redatto in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'assessorato regionale all'agricoltura unitamente a copia di tutta la documentazione relativa all'ammasso e due da trasmettere all'A.I.M.A. tramite il competente assessorato.

Per ogni concessione, appena ultimate le operazioni di immagazzinamento, la ditta ammassatrice dovrà comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telegramma, fax o telex, la data di verbalizzazione delle operazioni stesse, precisando il tipo e l'esatto quantitativo di prodotto ammassato, nonché l'avvenuta consegna al competente assessorato della documentazione all'uopo richiesta e che rimane acquisita agli atti dell'assessorato stesso.

Presso ogni magazzino deve essere tenuta un'apposita contabilità dei prodotti in ammasso, mediante un registro di carico e scarico conforme allo schema allegato e da tenersi costantemente aggiornato.

Art. 9.

L'obbligo di ammasso è considerato adempiuto se almeno il 90% della quantità richiesta risulti immagazzinata entro il termine stabilito nella concessione A.I.M.A. e comunque non oltre dieci giorni da tale termine.

Se la quantità di prodotto ammassato è inferiore al 90% del quantitativo previsto, ma uguale o superiore all'80% di tale quantitativo, l'aiuto per i quantitativi effettivamente tenuti in ammasso è dimezzato.

Art. 10.

La durata del periodo di ammasso inizia il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta solo su disposizioni dell'A.I.M.A.

Durante l'ammasso, il prodotto deve essere conservato in condizioni tali da mantenere inalterate le caratteristiche originarie e non può essere posto in vendita, né sostituito, né spostato da un magazzino ad un altro; pertanto l'ufficio provinciale preposto ai predetti controlli, almeno una volta nel corso del periodo di ammasso e senza alcun preavviso, dovrà accertare l'effettiva presenza del prodotto presso i magazzini di conservazione ed il regolare svolgimento dell'ammasso stesso.

La verifica materiale delle giacenze di prodotto nel corso dell'ammasso si effettua mediante pesatura di un campione rappresentativo della merce di consistenza non inferiore al 5% del totale: di tale accertamento va redatto apposito verbale, controfirmato dall'ammassatore o dal gestore del magazzino. Qualora vengano constatate discordanze superiori al 5% dei prodotti controllati deve esserne fatta immediata comunicazione all'A.I.M.A. che disporrà un ulteriore controllo su di un campione più ampio.

Al termine del periodo di ammasso, sarà redatto un verbale, secondo il modello allegato, nel quale si darà atto del mantenimento in ammasso, per tutta la durata convenuta, della quantità di prodotto inizialmente immagazzinata; con lo stesso verbale, inoltre, il prodotto ammassato viene messo a disposizione della ditta ammassatrice.

La verbalizzazione finale non può essere effettuata prima del giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del periodo di ammasso determinato secondo i criteri di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento CEE n. 1182/71.

Art. 11.

Qualora l'ammassatore si avvalga della facoltà di ritirare dall'ammasso - prima della fine del periodo convenuto -- la totalità o una parte della carne immagazzinata per esportarla verso Paesi terzi, l'ultimo giorno di ammasso dei singoli quantitativi è quello che precede la data di uscita dei quantitativi stessi dal magazzino ovvero di accettazione della dichiarazione di esportazione se questi non siano stati rimossi

In tal caso l'esportatore deve fornire la prova, conformemente all'art. 4 del regolamento CEE n. 3665/87, che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna o deposito ai sensi degli articoli 34 e 38 dello stesso regolamento, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di uscita del prodotto dall'ammasso.

Per le quantità di carne ritirate dall'ammasso in applicazione del presente articolo, l'aiuto viene opportunamente ridotto tenuto conto del numero di giorni di mancata permanenza in ammasso di ciascun quantitativo e dell'importo unitario della detrazione giornaliera prevista dallo specifico provvedimento di attuazione dell'ammasso.

I ritiri, per quantitativi di almeno tonn. 5 per magazzino, non possono essere effettuati prima che siano trascorsi due mesi di ammasso e l'ammassatore deve darne comunicazione all ufficio che ha disposto i relativi controlli di ammasso del prodotto ed all'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

Il predetto ufficio provvederà quindi al controllo di tali operazioni e redigerà specifico verbale, riportando in esso le quantità giornalmente uscite dall'ammasso per essere avviate all'esportazione, conformemente al modello allegato.

Art. 12.

Il diritto alla corresponsione dell'aiuto è acquisito soltanto se l'ammassatore ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti; l'aiuto è corrisposto per la quantità di prodotto effettivamente ammassata, entro il limite massimo di quella indicata nella relativa concessione A.I.M.A.

Il pagamento degli aiuti è disposto dall'A.I.M.A. a richiesta degli interessati ed a tal fine, all'atto della redazione del verbale di chiusura dell'ammasso, i competenti uffici provinciali provvederanno ad acquisire la relativa domanda di liquidazione dell'aiuto in duplice copia, di cui una su carta bollata, corredata dei seguenti certificati, in originale e copia, rilasciati non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda stessa:

certificato antimafia a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55;

certificato della cancelleria del tribunale dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarla.

I predetti uffici, in relazione ai tempi di scadenza dei periodi di ammasso delle varie concessioni, trasmetteranno all'A.I.M.A. due copie dei predetti verbali di chiusura e rispettive richieste di liquidazione, riepilogati in appositi elenchi.

Quando non risulta rispettata la scadenza del periodo di ammasso o quella dei due mesi di cui al precedente art. 11, per la totalità del quantitativo immagazzinato non viene corrisposto il 10% dell'aiuto spettante per ogni giorno di calendario di inosservanza del termine.

La domanda di pagamento dell'aiuto e tutti i documenti giustificativi dell'ammasso debbono essere in ogni caso presentati non oltre sei mesi dalla scadenza del periodo di ammasso.

Art. 13.

Dopo tre mesi di ammasso, l'ammassatore può richiedere all'A.I.M.A. la corresponsione di un anticipo dell'aiuto previa costituzione di una cauzione, analogamente a quanto indicato nel precedente art. 5, di importo pari all'anticipo maggiorato del 20%.

La relativa domanda in duplice copia, di cui una su carta bollata, dovrà essere indirizzata all'A.I.M.A. corredata di fotocopia del relativo verbale di ammasso del prodotto e dei certificati di cui al precedente art. 12.

L'anticipo è commisurato all'importo dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di tre mesi delle quantità di prodotto ammissibili all'aiuto.

Se prima del versamento dell'anticipo i prodotti ammassati sono stati esportati in conformità del precedente art. 11, nel calcolo dell'anticipo stesso si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso.

Art. 14.

La cauzione è svincolata al termine del rapporto di ammasso qualora gli impegni assunti dall'ammassatore siano stati regolarmente adempiuti.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti, la cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'A.I.M.A secondo i criteri appresso indicati:

a) se la ditta richiedente non provvede ad immagazzinare entro i termini prescritti un quantitativo di carne pari o superiore al 90% di quello indicato in domanda ed a mantenerlo in ammasso per l'intero periodo convenuto — senza sostituzioni o spostamenti in altro magazzino — oppure non fornisce la prova di cui al secondo comma del precedente art. 11, sarà incamerata l'intera cauzione;

b) se la ditta ammassatrice non fa pervenire al'A.I.M.A. entro i termini stabiliti le prescritte comunicazioni ovvero non provvede alla tempestiva consegna al competente assessorato regionale della necessaria documentazione, sarà disposto un incameramento parziale della cauzione nella misura del 15% della stessa;

c) nel caso in cui, a seguito di controlli disposti dall'A.I.M.A o dal competente assessorato regionale nel corso dell'ammasso, venga rilevata una imperfetta tenuta del prescritto registro di carico e scarico dei prodotti ammassati o riscontrato uno stivaggio delle carni tale da rendere difficoltosa od impossibile l'effettuazione del controllo medesimo, sarà disposto un parziale incameramento della cauzione nella misura del 15% della stessa.

Per particolari inadempienze dell'ammassatore non contemplate nel presente articolo, potranno essere disposti dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. incameramenti della cauzione, in misura proporzionale alla gravità dell'inadempienza stessa, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 2220/85.

Art. 15.

Quando l'ammassatore, con false dichiarazioni o grave negligenza, si renda responsabile di inadempienze agli obblighi sottoscritti viene escluso dai benefici dell'ammasso privato sino alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui è stata fatta la constatazione.

Per il settore ovi-caprino detto periodo è limitato a sei mesi.

Tutte le sanzioni o penalità previste nel presente atto disciplinare non si applicano quando l'inadempienza contestata è dovuta a cause di forza maggiore, opportunamente documentate e riconosciute dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

Art. 16.

Per quanto non contemplato nel presente provvedimento, si rimanda alle relative norme comunitarie in materia e particolarmente alle disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 3444/90, n. 3445/90 e n. 3446/90, nonché alle vigenti norme di carattere generale dello Stato italiano.

Eventuali variazioni delle norme comunitarie in materia, intervenute successivamente alla pubblicazione del presente atto disciplinare, sono direttamente applicabili.

SCHEMA DI DOMANDA

ALL'AIMA AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI
NEL MERCATO AGRICOLO
VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA

e, per conoscenza:

ALL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLA
REGIONE ....
TRAMITE ....

OGGETTO: Domanda di concessione di aiuto all'ammasso privato di tonn. .... DI .... ai sensi del regolamento (CEE) N. .... e dell'atto disciplinare annesso alla delibera AIMA del 24 gennaio 1991.

Il sottoscritto .... nato il .... a .... nella sua qualità di ....della ditta .... con sede in............. Via .... n. ...... C.A.P. .... esercente attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno 12 mesi

c h i e d e

la concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di tonn. .... (specificarne compiutamente tipo, taglio, eventuale disossamento ecc. del prodotto da ammassare) nella misura di .... ECU/tonn., pari a Lit. ...../tonn. facendo presente quanto segue:

- l'ammasso del prodotto verrà effettuato presso gli stabilimenti della ditta .... siti in ....;
- l'ammasso avrà durata di mesi ...., salvo diritto dell'AIMA di ridurre o prolungare tale durata;
- la prescritta cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione dell'ammasso di cui sopra è stata costituita mediante fidejussione bancaria (o assicurativa) emessa a favore dell'AIMA per un importo di lire .....

A tal fine il sottoscritto dichiara di impegnarsi all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio la sopraindicata quantità di prodotto, conforme alle caratteristiche previste nel citato Disciplinare, entro 28 giorni dalla data della lettera AIMA di accettazione della presente domanda;

2) dare preventiva comunicazione scritta o telegrafica o a mezzo raccomandata a mano al competente ufficio provinciale preposto all'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che saranno giornalmente ammassati, in tempo utile per consentire allo stesso di effettuare gli accertamenti di competenza;

3) provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio;

4) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3) consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;

5) ....(inserire il seguente impegno solo nel caso che sia previsto nell'apposito provvedimento comunitario e ne sia stata fatta specifica richiesta nella presente domanda) ....
effettuare il taglio e/o disossamento della carne provvedendo ad ammassare l'intero quantitativo di prodotto ottenuto a seguito di tali operazioni;

6) collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal funzionario che ha presieduto alle operazioni di ammasso, adottando i mezzi dallo stesso suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell'ammasso e rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l'indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni e date di conferimento;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'assessorato regionale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita il prodotto ammassato nè sostituirlo, spostarlo da un magazzino all'altro per l'intera durata dell'ammasso, conservandolo in condizioni tali da mantenere inalterate le originali caratteristiche;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente assessorato regionale dell'agricoltura e dall'AIMA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato;

10) osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia e dal menzionato atto disciplinare AIMA;

11) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento totale o parziale della cauzione.

Data, ...

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

FIDEJUSSIONE N. ....

Data, ...

AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Divisione XIV
VIA Palestro, 81 00181 ROMA

Premesso:

- che la ditta .... con sede in .... intende effettuare l'ammasso privato di tonn. .... di .... per la durata di mesi .... alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. ...., e dall'atto Disciplinare annesso alla Delibera AIMA del 24 gennaio 1991;

- che per l'ammasso del prodotto di cui sopra è prevista la concessione di un aiuto nella misura di .... ECU/tonn., pari a Lit. ..../tonn., determinato secondo il tasso di conversione attualmente applicabile nel settore agricolo;

- che a garanzia dell'adempimento delle condizioni o delle modalità di escuzione di netto ammasso la ditta deve prestare cauzione, mediante atto di fidejussione, nell'importo di .... (misura unitaria della cauzione)........

La sottoscritta .... rimane obbligata a pagare all'AIMA, su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione di mora, nè di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di lire ....

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al momento in cui sia stato accertato da parte dell'A.I.M.A. l'assolvimento degli obblighi contrattuali e comunque, salvo proroga a richiesta dell'A.I.M.A. stessa, fino al centoventesimo giorno dal termine dell'ammasso.

(Timbro dell'istituto emittente e firma dei suoi legali rappresentanti)

SCHEMA DI BOLLETTA DI PESATURA

BOLLETTA DI PESATURA N. ..... DEL ....

CONCESSIONE A.I.M.A. POSIZIONE .... IN DATA ....

Ditta ....
Magazzino di conservazione ....
....

Prodotto (1) ....
Partita (2) n. ....

Numero progressivo pesature	Confezioni o pezzi N.	Peso netto Tonn. (3)	Note
Totale			

Si dichiara che il prodotto è conforme a quanto prescritto all'articolo 4 del Discplinare AIMA del 24 gennaio 1991.

Il pesatore ....

Il legale rappresentante della ditta ....

Visto, del funzionario incaricato dei controlli ....

(1) Indicare esplicitamente il prodotto conferito.
(2) Per partita si intende l'insieme dei pezzi ammassati nella stessa giornata.
(3) Il peso deve essere espresso in tonnellate con tre cifre decimali (arrotondamento al kg).

SCHEMA

di allegato al verbale iniziale di accertamento del prodotto immagazzinato per l'ammasso privato di carni .... (regolamento CEE n. ....)

CONCESSIONE .... POSIZIONE N. .... IN DATA ....

Estremi della bolletta di pesatura		PARTITA N.	Prodotto oggetto di ammasso			Prodotto immagazzinato previa operazione: (1)			
							Disossamento		
N.	DATA		Pezzi e confezioni	Peso Peso netto Tonn.	medio kg.	Solo taglio (peso netto) Tonn.	Confezioni N.	Peso netto Tonn.	Resa % (2)
Totale									

Il legale rappresentante della ditta

....

(Timbro dell'ufficio preposto alla esecuzione dei controlli e firma del funzionario)

....

SCHEMA DEL REGISTRO DI MAGAZZINO

Concessione AIMA - Posizione n. .... del .... tonn. .... di .... per mesi ....

CARICO							SCARICO			
Partita N.	Contenitore N.	Confezioni		Peso t.	Data di Pesatura	Data di Immagazzinamento	Data prevista fine ammasso	Uscita effettiva		
		Tipo	N.					data	Confez. N.	Peso t.

SCHEMA

di verbale di accertamento delle quantità di carne ritirate dall'ammasso privato per esportazione verso Paesi terzi (regolamento (CEE) n. .... del ....)

CONCESSIONE A.I.M.A. POSIZIONE N. .... DEL ....

Addì .... alla presenza di .... rappresentante della ditta .... si dà atto del ritiro dall'ammasso, ai fini di esportazione verso Paesi terzi o destinazioni assimilate, come da comunicazione della ditta in data .... dei sottoindicati quantitativi di .... (indicare il tipo di prodotto ammassato).

Le operazioni di introduzione in ammasso, come da verbale precedente in data ...., hanno avuto il termine il .... ed è quindi trascorso il periodo di permanenza minima in ammasso del prodotto.

Le operazioni di ritiro del prodotto per esportazione hanno avuto il seguente svolgimento:

Data uscita dal magazzino	Pezzi o confezioni ritirati dall'ammasso N.	Peso netto dei quantitativi ritirati dall'ammasso Tonn.	Corrispondente quantitativo di prodotto oggetto di ammasso Tonn. (1)
Totale			

.....(2).....

Il rappresentante della ditta

....

(Timbro dell'ufficio preposto all'esecuzione dei controlli e firma del funzionario)

....

(1) Nel caso di prodotto immagazzinato allo stato disossato, riportare il corrispondente quantitativo di carne in osso originariamente accertato ai fini della determinazione dell'aiuto.

(2) Nel verbale con cui si esaurisce l'intero quantitativo ammassato a fronte della rispettiva concessione di aiuto, si dovrà fare esplicita menzione di tale circostanza, dando atto che l'ammassatore ha adempiuto a tutti gli obblighi di ammasso.

SCHEMA

di verbale di accertamento finale in ammasso delle quantità di carni .... immagazzinate (regolamento (CEE) n. .... del ....)

CONCESSIONE A.I.M.A. POSIZIONE N. .... IN DATA ....

Addì .... alla presenza di .... rappresentante della ditta .... presso il magazzino di .... si dà atto della presenza in ammasso di n. .... pezzi (o confezioni) per complessive tonnellate .... di .... (1) come da precedente verbale del .... (2).

L'ammasso ha avuto inizio in data .... e, essendo stata prevista una durata di mesi .... ha avuto termine in data ....

Si attesta, inoltre che durante il periodo di ammasso l'intero quantitativo di prodotto immagazzinato non è stato sostituito , nè spostato in altri magazzini (in caso contrario specificare dettagliatamente le inadempienze riscontrate).

Con il presente verbale il prodotto ammassato viene messo a disposizione della ditta e si dichiara altresì che in data .... è stato eseguito un controllo inopinato al fine di accertare il regolare svolgimento dell'ammasso così come risulta da apposito verbalé, che si allega in copia originale.

Il legale rappresentante della ditta	(Timbro dell'ufficio preposto alla esecuzione dei controlli e firma del funzionario)
....	....

---

(1) Specificare il tipo di prodotto immagazzinato ed in caso di disossamento indicare anche la corrispondente quantità di carne originariamente accertata ai fini della determinazione dell'aiuto.

(2) Nel caso che siano precedentemente intervenuti ritiri parziali di prodotto per esportazione verso Paesi terzi, sostituire con la seguente espressione "La differenza di tonn. ...., tra il peso complessivo di tonn. .... accertato con verbale iniziale del .... e le suddette tonn. .... in giacenza alla data odierna, è dovuta ai ritiri di prodotto per esportazione verso Paesi terzi come da verbali in data .... (pesi riferiti a prodotto nella sua presentazione originaria ai fini della determinazione dell'aiuto)".

SCHEMA

di verbale di accertamento iniziale del prodotto immagazzinato per l'ammasso privato di carni ....(Regolamento (CEE) n. .... del ....)

Concessione AIMA Posizione n. .... del ....

Addì .... alla presenza di .... rappresentante della ditta .... presso il magazzino di .... è stato redatto il presente verbale per l'accertamento dei quantitativi di .... (specificare dettagliatamente tipo, taglio, ecc. del prodotto ammassato) .... giornalmente immagazzinati in base al provvedimento sopraspecificato, onde dare atto del quantitativo complessivo di prodotto ammassato nel termine prescritto.

Le pesature sono state effettuate sul prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio. Dopo le operazioni di congelamento, il prodotto stesso è stato immagazzinato nei quantitativi giornalieri indicati nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del presnte verbale.

Il prodotto è stato quindi collocato, avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature, nel magazzino di conservazione osservando le seguenti modalità di stivaggio in applicazione dell'articolo 8 del Disciplinare AIMA del 24 gennaio 1991:

....

....

....

Le operazioni di pesatura hanno avuto inizio il ...., mentre le operazioni di immagazzinamento sono terminate il ...., e pertanto risulta che sono state ammasate nel magazzino sopra specificato tonn. .... di .... (specificare il tipo di prodotto immagazzinato e, nel caso di prodotto disossato, precisare anche il quantitativo di carne originariamente accertato ai fini della determinazione dell'aiuto).

Si attesta inoltre che il prodotto è .... (indicare esplicitamente quanto prescritto all'articolo 4 del disciplinare sopracitato):

....

....

....

così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti di questo ufficio.

Il legale rappresentante della ditta	(Timbro dell'ufficio preposto alla esecuzione dei controlli e firma del funzionario)
....	....

91A1051

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Porto Principe (Haiti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 9 dicembre 1990 è istituito in Porto Principe (Haiti) un vice consolato di seconda categoria, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Kingston (Giamaica), con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Repubblica di Haiti.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1991
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 147

91A1058

Modificazione della dipendenza del vice consolato onorario in Nassau (Bahamas)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il vice consolato di seconda categoria in Nassau (Bahamas) è posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Kingston (Giamaica).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A1057

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Nardò

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 6677 del 9 novembre 1990, esecutiva a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale inerente la realizzazione del parco pubblico in località «Incoronata» del comune di Nardò.

91A1036

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Ministers für Umweltschutz vom 30. Dezember 1989 zur Genehmigung der Finanzierung von Vorhaben im Bereich des Umweltschutzes; es betrifft die Regionen und die autonome Provinz Bozen-Südtirol.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 13 vom 26. März 1991 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Ministers für Umweltschutz vom 30. Dezember 1989 zur Genehmigung der Finanzierung von Vorhaben im Bereich des Umweltschutzes veröffentlicht ist; es betrifft die Regionen und die autonome Provinz Bozen-Südtirol. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 15 kundgemacht.

91A1059

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI.E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria MARRADI
  di Bonınsegna Vega
  Via Marradi, 207/A
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MONTEMILIUS
  Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 315.000
- semestrale .... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle* quattro serie speciali:
- annuale .... L. 600.000
- semestrale .... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200